



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr. Gabriele Gatto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 808/2022, promossa da:

██
██

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ██████████

ATTORI-OPPONENTI

contro

██, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata dalla mandataria ██████████, a sua volta rappresentata da ██████████, difesa dall'avv. Vincenzo Fedele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ██████████

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza del 29/01/2026 di discussione orale della causa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03/06/2022, ██████████ hanno proposto opposizione avverso il titolo monitorio n. 162/2021 emesso in data 12/04/2022 dall'intestato Tribunale e notificato in data 21/04/2022, con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fidejussori ed in solido con il debitore ██████████. in Liquidazione, di pagare all'allora parte ricorrente la somma di euro 51.549,54, oltre interessi come da domanda monitoria, nonché le spese del procedimento d'ingiunzione, liquidate in euro 1.305,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

In particolare, la difesa attorea ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi:

1. difetto di prova circa la titolarità del credito azionato in via monitoria da [REDACTED];
2. difetto di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, per inefficacia dell'atto di fusione posto in essere dalla sua dante causa, ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c.;
3. mancato esperimento del procedimento di mediazione;
4. mancata comunicazione della revoca del fido e della chiusura del rapporto al debitore ed ai fidejussori;
5. mancata notifica della cessione del credito azionato in via monitoria al debitore ed ai fidejussori;
6. mancanza di idonea prova scritta per l'emissione dell'ingiunzione;
7. nullità della fidejussione prestata dagli opposenti ed escussa in sede monitoria.

II. Si è costituita la società convenuta-opposta, eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio nei confronti di [REDACTED] dante causa della [REDACTED] in forza di atto di cessione del credito stipulato ai sensi della L. n. 130/1999 (con relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 128 del 03/11/2018). A fronte dell'eccezione concernente il difetto di integrità del contraddittorio, tuttavia, parte convenuta non ha provveduto alla chiamata in causa del terzo, instando per un'integrazione ordinata *jussu judicis* agli attori.

Nel merito, la stessa ha contestato integralmente quanto esposto dagli opposenti, richiamando la documentazione già posta a fondamento del ricorso per ingiunzione in punto di titolarità del credito, legittimazione ad agire e prova scritta idonea *ex art.* 634 c.p.c., nonché rifacendosi alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di nullità del contratto di fidejussione. Ha altresì richiesto la concessione di termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ed ha proposto, in via subordinata rispetto all'accertamento della validità del vincolo fidejussorio, domanda riconvenzionale di qualificazione dello stesso in termini di contratto autonomo di garanzia. Ha eccepito, infine, la nullità dell'atto di citazione per genericità delle contestazioni.

III. La causa, istruita in via meramente documentale e con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., dopo diversi rinvii, anche dovuti al mutamento del Giudice assegnatario, viene decisa con la presente sentenza, pronunciata all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3 c.p.c.

IV. Questi i fatti di causa, la domanda di parte attrice è infondata e non merita di essere accolta.

Preliminarmente, occorre evidenziare come in data 13/06/2023 parte attrice abbia depositato verbale negativo rilasciato dall'organismo di mediazione investito della controversia ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

V. Sempre in via preliminare, deve rigettare l'eccezione di difetto d'integrità del contraddittorio nei confronti di [REDACTED], dal momento che la mera proposizione di eccezioni alle richieste di pagamento formulate dal cessionario nei confronti del debitore ceduto non comporta l'integrazione di una fattispecie di litisconsorzio necessario rispetto al cedente. In effetti, proprio in ragione della cessione, le eccezioni proposte dal debitore al terzo cessionario non sono idonee a spiegare efficacia di giudicato nei confronti del cedente, neppure quando siano contestate la validità o l'efficacia dell'atto di cessione, risolvendosi in questi casi l'accertamento del Giudice in una pronuncia solo *incidenter tantum* dedicata a tali aspetti, in quanto funzionale all'accertamento della legittimità o meno della pretesa del cessionario (sul tema, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8980 del 05/06/2012; conformemente Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. n. 21995 del 11/09/2018).

VI. Infine, non si ravvisa la nullità dell'atto di citazione in opposizione eccepita da parte convenuta, poiché, pur a fronte della genericità delle censure mosse da parte attrice – su cui si tornerà *infra* – risultano sufficientemente determinati l'oggetto della domanda (la revoca del decreto ingiuntivo), nonché l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'azione, con la precisazione che il grado di specificità richiesto nella loro esposizione è quello sufficiente a ricostruire le allegazioni e le argomentazioni della parte ed a consentire alla controparte l'elaborazione di una idonea difesa, laddove invece le doglianze di parte convenuta sembrano riferirsi alla persuasività delle tesi avversarie, ossia a profili di merito della domanda attorea (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1681 del 29/01/2015).

VII. Ciò posto, si procederà nel prosieguo all'esame dei singoli motivi di opposizione formulati dalle parti attrici.

1. Difetto di prova circa la titolarità del credito azionato in via monitoria da [REDACTED]

Come detto, la difesa attorea ha eccepito il difetto di titolarità del credito azionato da [REDACTED] con il ricorso *ex art. 633 c.p.c.*, in quanto il rapporto negoziale originario, nell'ambito del quale gli odierni attori figuravano quali fidejussori, era stato costituito con [REDACTED].

Gli opposenti, infatti, hanno eccepito la carenza di prova da parte della convenuta circa la titolarità del credito, ritenendo a tal fine inidonea la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così come dello stesso contratto traslativo, depositato peraltro in maniera incompleta, dal momento che dalla lettura di tale documentazione non sarebbe possibile ricomprendere con certezza la posizione creditoria *de qua* nel novero di quelle oggetto di cessione.

Ebbene, l'eccezione in esame è priva di pregio, in quanto, seppure è vero che il mero deposito di copia della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione non sia sufficiente a provare la

titolarità del credito da parte del cessionario, a diverso esito si deve giungere quando la lettura di tale avviso – in uno con l'ulteriore documentazione in atti – consenta di accertare che il credito azionato sia effettivamente ricompreso nell'operazione in esame, anche solo ricavando caratteristiche comuni a tutte le posizioni cedute che, in quanto sufficientemente precise, consentano di ricondurre con certezza il credito *de quo* nel novero di quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, n. 5190 del 27/02/2025; Cass. Civ., Sez. III, n. 26127 del 07/10/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 24798 del 05/11/2020).

Inoltre, a fronte della contestazione della circostanza in esame da parte del debitore ceduto, l'onere di provare la titolarità del credito che grava sul cessionario deve ritenersi assolto anche quando lo stesso abbia addotto – e provato – una serie di circostanze da cui è possibile inferire, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., l'effettiva titolarità della posizione creditoria nei termini rappresentati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33966 del 24/12/2025).

Nel caso di specie, sussistono indici presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere provata la titolarità del credito azionato in via monitoria, nel senso che:

- ■■■■ ha dimostrato di essere nella disponibilità della documentazione contrattuale, prodotta in sede monitoria (docc. nn. 8, 9 e 10), nonché delle comunicazioni di diffida di pagamento e costituzione in mora trasmesse agli odierni attori dall'allora creditrice e sua cedente ■■■■ (docc. nn. 11 e 12);
- risulta prodotta nel presente giudizio di opposizione una dichiarazione proveniente dalla cedente ■■■■ con cui la stessa attesta, *contra se*, che il credito vantato nei confronti di ■■■■ – debitore garantito – e relativo al contratto di conto corrente identificato dagli estremi ■■■■ è stato fatto oggetto dell'operazione di cessione pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/11/2018;
- gli estremi di contratto appena indicati corrispondono a quelli rinvenibili nella documentazione contrattuale in atti (vedi pag. 6 doc. n. 9 e pag. 4 doc. n. 10 del fascicolo monitorio), nonché riportati sulle comunicazioni di diffida di pagamento e costituzione in mora più sopra citate (docc. nn. 11 e 12 fascicolo monitorio);
- ■■■■ ha dimostrato di essere in possesso degli estratti conto relativi all'intero svolgimento del rapporto contrattuale tra ■■■■, prodotti al doc. n. 6 allegato alla memoria depositata in data 20/05/2024 *ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.*

Tutti gli elementi sin qui considerati, pur in assenza del contratto di cessione debitamente sottoscritto, consentono di ritenere che la posizione identificata con n. 117674 fosse ricompresa nell'operazione di cessione pubblicizzata con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/11/2018.

Dopotutto, la produzione del contratto di cessione costituisce solo uno degli indici probatori in questione, il cui difetto può essere superato mediante il ricorso agli ulteriori e diversi elementi eventualmente addotti dal cessionario. Come condivisibilmente argomentato da recentissima pronuncia di legittimità, infatti, in materia di cessione del credito *non entra affatto in gioco la disciplina dei limiti alla prova del contratto: disciplina operante tra le parti del contratto medesimo, e non, invece, nei rapporti tra il contraente ceduto, che parte del contratto di cessione non è, ed il cedente, o, più di frequente, come nel nostro caso, il cessionario. Il contratto di cessione del credito, cioè, si conclude con lo scambio dei consensi di cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto, sebbene nella peculiarità della sua posizione, è pur sempre terzo rispetto alla pattuizione, che, evidentemente, si perfeziona senza il suo consenso, e, per vero, prima ancora della notificazione prevista in via generale dall'articolo 1264 c.c. (Cass. 30 aprile 2021, n. 11436; Cass. 17 ottobre 1977, n. 4432), notificazione semplicemente posta a presidio dell'interesse del debitore, affinché egli, così come accade per gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 58 citato, non sia esposto a rischio di pagare male. Ciò sta a significare che il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi nei confronti di un terzo l'esistenza come fatto storico influente sull'esito del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001; Cass. 4 aprile 2023, n. 9295) (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33966 del 24/12/2025).*

Si evidenzia, infine, che l'operazione di cessione qui in disamina è stata l'unica ad aver interessato il credito oggetto dell'iniziativa monitoria di [REDACTED] dal momento che le società [REDACTED] non hanno affatto acquisito la titolarità dello stesso – come erroneamente allegato da parte attrice-opponente nei propri scritti – bensì sono intervenute nella vicenda processuale quale mere procuratrici della cessionaria.

Ne deriva che il motivo di opposizione in disamina deve essere rigettato.

2. *Difetto di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, per inefficacia dell'atto di fusione posto in essere dalla sua dante causa, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.*

Il secondo motivo di opposizione intende ottenere la revoca del titolo monitorio opposto in ragione dell'eccepita inefficacia dell'atto di fusione intercorso tra [REDACTED] in data 16/05/2013, con la quale la prima si è fusa

per incorporazione nella seconda, per non essere stato provato l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dall'art. 2504 c.c.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che l'art. 2504-bis, comma 2 c.c., nel prevedere che *la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504*, si riferisce espressamente all'efficacia dell'atto e non certo alla sua validità.

Occorre, pertanto, interrogarsi su quali siano le conseguenze dell'eventuale inefficacia dell'operazione straordinaria nei confronti dei terzi, posto che, come correttamente eccepito da parte attrice, nella presente sede non risulta provato che gli adempimenti pubblicitari di cui si discorre siano stati effettivamente compiuti.

Ebbene, appare evidente che la sanzione di inefficacia implicitamente comminata dal richiamato comma 2 dell'art. 2504-bis c.c. abbia la funzione di tutelare i terzi che, alla data della fusione, fossero creditori o debitori degli enti coinvolti nell'operazione.

Con particolare riferimento alle posizioni debitorie, la disposizione in esegesi assicura che i debitori della società incorporata paghino nelle mani dell'incorporante e secondo le modalità dalla stessa richieste, così come determina la definitiva consolidazione della legittimazione processuale in capo alla seconda, nell'ambito dei relativi giudizi, incardinandi o già incardinati che siano. Ciò in quanto, secondo ormai pacifica interpretazione giurisprudenziale, l'operazione di fusione determina l'estinzione della società incorporata sin dalla data di stipulazione dell'atto, con l'effetto di indurre una successione a titolo universale dell'ente incorporante nei rapporti dell'incorporato. Tale è, infatti, l'approdo cui è giunta la sentenza n. 21970 del 30/07/2021, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a mente della quale, peraltro, è vero che *il momento di produzione degli effetti della fusione può non coincidere con la pubblicità dell'atto di fusione, atteso che può non esservi coincidenza, anche per volontà delle parti, fra il momento di espletamento della pubblicità di cui all'art. 2504, comma 2, cod. civ. e quello della produzione degli effetti della concentrazione. Ciò, però, non vuol dire altro che, per volontà delle parti assecondata dalle disposizioni normative, l'estinzione della società incorporata sarà rinviata a quel momento (cfr. pag. 21).*

Ebbene, l'immediata estinzione della società incorporata, conseguente *ispo jure* alla formalizzazione dell'atto di fusione, induce a riaffermare il carattere meramente dichiarativo – non già costitutivo – della pubblicità prescritta dall'art. 2504 c.c., posto che la sua funzione non è affatto quella di concorrere al perfezionamento dell'operazione straordinaria, bensì di consacrarne l'opponibilità ai terzi, a fronte di un atto di fusione validamente concluso *inter partes*.

Diversamente opinando, si dovrebbe nuovamente porre in discussione l'effetto estintivo automatico ed immediato che l'atto di fusione reca per l'ente incorporato, avallando le ormai desuete e superate

tesi che propugnavano una sorta di sopravvivenza di quest'ultimo sino alla definizione dell'*iter* di cui agli artt. 2501 e ss. c.c., con l'ulteriore conseguenza che il fenomeno successorio dapprima descritto verrebbe rimesso nella libera e – potenzialmente – pretestuosa disponibilità delle parti, le quali, come detto, hanno la facoltà di scindere la data di conclusione dell'atto di fusione da quella di compimento della sua pubblicità.

Ulteriore conferma della natura meramente dichiarativa e non costitutiva delle iscrizioni pubblicitarie prescritte dall'art. 2504 c.c. è data dallo stesso art. 2505-ter c.c., secondo cui tali iscrizioni recano gli effetti previsti dall'art. 2448 c.c., ossia ne consentono la mera opponibilità ai terzi.

Si noti, peraltro, che qualora dovesse riconoscersi effetto costitutivo agli adempimenti pubblicitari in parola, a fronte di un'eccezione quale quella spiegata nella presente sede dagli odierni attori-opponenti, sarebbe non solo opportuno, ma anche necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, posto che in una simile ipotesi il *thema decidendum* si sposterebbe dal mero accertamento dell'efficacia dell'atto di fusione ad una verifica costitutiva in ordine alla sua validità, per tutta evidenza giustiziabile solo nel pieno contraddittorio delle parti e, perciò, con la partecipazione dei soggetti che all'atto abbiano effettivamente partecipato.

Al riguardo, non convince il richiamo operato da parte attrice-opponente alla sentenza della Sezione III della Corte di cassazione, n. 12128 del 08/05/2023, la quale si limita a dare continuità all'orientamento pretorio inaugurato dalla decisione assunta a Sezioni Unite nel 2021 e dapprima citata, in un giudizio in cui non si discuteva degli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ma piuttosto della legittimazione *ad appellandum* della società risultante dall'operazione di fusione per incorporazione e, pertanto, della prova della titolarità della posizione sostanziale e, conseguentemente, processuale azionata in giudizio dalla stessa incorporante.

Nel caso di specie, [REDACTED], quale ente incorporante, non è il soggetto che ha azionato il credito in via monitoria, né è parte del presente giudizio d'opposizione, con la conseguenza che non può assurgere ad oggetto di prova, né tanto meno di causa, la sua titolarità rispetto al credito vantato nei confronti della [REDACTED] e dei suoi fidejussori, odierni attori.

Piuttosto, debbesi esaminare se la mancata prova dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui si controverte e, con ciò, la mancata prova dell'efficacia *erga omnes* dell'operazione di fusione del 16/05/2013 possano spiegare effetti sulla validità ed efficacia della successiva cessione di crediti intervenuta tra la società incorporante [REDACTED] e l'odierna convenuta-opposta [REDACTED].

Ebbene, anche rispetto a tale interrogativo la risposta non può che essere negativa.

Sul punto, soccorre la medesima e più volte citata sentenza n. 21970 del 30/07/2021, nella quale il massimo organo di nomofilachia ha avuto modo di precisare anche che, a seguito di un'operazione di fusione, *tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. Onde, se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue (cfr. pag. 31).* Ne consegue che, in disparte dall'opponibilità ai terzi della fusione, dal momento in cui l'operazione si perfeziona, ossia dalla stipulazione dell'atto di fusione, la società incorporante diviene l'unico soggetto legittimato ad azionarli ed a disporne, in quanto unica titolare dei rapporti attivi e passivi già di spettanza dell'incorporata.

Non può che ribadirsi, dopotutto, come l'estraneità del debitore ceduto [REDACTED] e dei suoi fidejussori all'atto di fusione comporti la doverosa applicazione analogica del principio dapprima enucleato con riferimento al contratto di cessione: non essendo parti del contratto di fusione, rispetto agli odierni attori esso costituisce un mero fatto giuridico, da cui è scaturita, come unico effetto rilevante nella presente sede, la facoltà di [REDACTED] di disporre del diritto di credito originariamente vantato nei loro confronti da [REDACTED]

È in tal senso che l'eccezione inefficacia dell'atto di fusione non può giovare in alcun modo agli oppositori, posto che il diritto di credito oggetto dell'iniziativa monitoria non è stato azionato dall'incorporante [REDACTED] – la quale in una simile ipotesi avrebbe dovuto provare l'efficacia *erga omnes* dell'atto di fusione ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto – bensì dalla sua cessionaria che, in quanto ha acquistato dal successore universale dell'originaria creditrice, ha conseguito la piena titolarità del credito escusso, pur a fronte di un evento successorio in ipotesi avente efficacia esclusivamente *inter partes*.

Altrimenti detto, allorché un diritto di credito venga ceduto a terzi da società risultante da un'operazione di fusione per incorporazione, il debitore ceduto non può dolersi dell'inefficacia nei suoi confronti dell'atto che ha sancito l'estinzione soggettiva del suo creditore e la successione di altro soggetto nel complesso dei rapporti attivi e passivi al primo facenti capo, poiché l'inopponibilità ai terzi dell'atto di fusione non preclude all'ente incorporante la facoltà di disporre delle posizioni acquisite in ragione della fusione, come accadrebbe invece nell'ipotesi di sua invalidità, dovendosi peraltro osservare che il diritto azionato dal cessionario non implica l'applicazione tra le parti delle pattuizioni dell'atto di fusione, bensì esclusivamente di quello di cessione.

Né vale a smentire tale conclusione l'applicazione del regime delle eccezioni applicabile alle cessioni di credito, posto che le eccezioni che il debitore ceduto è ammesso a formulare al

cessionario sono solo quelle inerenti il rapporto ceduto e non quelle personali, opponibili solo al cedente.

In definitiva, accertata in capo a [REDACTED] la titolarità del credito azionato in via monitoria da [REDACTED] resta irrilevante nella presente sede l'eventuale inopponibilità ai terzi del suo acquisto da parte della prima, avendo comunque essa validamente ceduto un diritto rientrante nel suo patrimonio in forza di valido atto di fusione.

3. Mancato esperimento del procedimento di mediazione

Il terzo motivo di opposizione, relativo all'avveramento della condizione di procedibilità, è già stato affrontato e rigettato in via preliminare, dovendosi qui ulteriormente rilevare che l'esperimento del tentativo di mediazione non è, in ogni caso, condizione di ammissibilità del ricorso per ingiunzione, bensì mera condizione di procedibilità del giudizio di opposizione eventualmente introdotto dall'ingiunto, con onere di attivazione a carico di parte opposta, peraltro solo a seguito della decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del titolo (art. 5, comma 6, lett. a) d.lgs. n. 28/2010).

4. Mancata comunicazione della revoca del fido e della chiusura del rapporto al debitore ed ai fidejussori

Il quarto motivo di opposizione, con il quale gli opposenti si dolgono della mancata comunicazione della revoca del fido e della chiusura del rapporto al debitore ed agli stessi fidejussori, è infondato, atteso che parte opposta ha prodotto già in allegato all'istanza d'ingiunzione (docc. nn. 11 e 12 fascicolo monitorio) le comunicazioni trasmesse a quest'ultimi in data 09/11/2016 e 15/11/2016, con le quali veniva rappresentato lo sconfinamento dell'affidamento concesso alla [REDACTED] ed intimato il pagamento immediato del dovuto, come da facoltà concesse dalla garanzia prestata dagli odierni opposenti.

In effetti, l'atto sottoscritto in data 30/10/2009 consentiva alla Banca di escutere la garanzia a semplice richiesta, con conseguente obbligo dei garanti di pagare immediatamente le somme quesite dall'istituto, mentre nessun obbligo di previa comunicazione della revoca dell'affidamento era previsto né in tale stipulazione, né nelle condizioni generali di apertura della linea di credito in favore del debitore principale (vedi docc. nn. 9 e 10 fascicolo monitorio).

5. Mancata notifica della cessione del credito azionato in via monitoria al debitore ed ai fidejussori

Con il quinto motivo di opposizione, gli opposenti hanno lamentato la mancata notifica della cessione del credito intervenuta tra [REDACTED]. Anche siffatta doglianza appare infondata, posto che, secondo l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, l'efficacia delle cessioni dei crediti ccdd.

in blocco consegue alla mera pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, rimanendo svincolata dalle prescrizioni generali di cui all'art. 1264 c.c., di talché, una volta fornita la prova dell'esistenza del contratto di cessione invocato, non occorre dimostrare anche che dello stesso sia stato notiziato il singolo debitore ceduto nelle forme ordinarie, ultronee rispetto agli incombenti già disciplinati dall'art. 58 cit. (Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 20495 del 29/09/2020). Ancora una volta, quindi, l'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 58 T.U.B., necessario ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione, non spiega alcun effetto sulla validità della stessa.

Peraltro, in disparte dalla superfluità procedurale di un simile incombente, il difetto di notificazione della cessione al singolo debitore resta in ogni caso irrilevante nella presente sede anche sotto il profilo sostanziale, posto che la sua unica funzione, già a mente dell'art. 1264 c.c., è quella di garantire l'opponibilità ai terzi della cessione, ossia di evitare l'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal ceduto nelle mani del cedente quando quest'ultimo abbia già trasferito la posizione creditoria. Ebbene, nel caso di specie nessun pagamento è intervenuto successivamente al perfezionamento dell'operazione traslativa *de qua*, di talché l'eventuale mancata conoscenza della stessa da parte degli odierni attori-opponenti non può costituire motivo di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Inconferenti, poi, appaiono le eccezioni della difesa attorea relative alla qualifica della convenuta ed alla sua tardiva iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto da Banca d'Italia, già in ragione dell'art. 58, comma 7 d.lgs. n. 385/1993, a mente del quale le disposizioni ivi previste si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, tra cui rientrano le società costituite ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 L. n. 130/1999.

Inoltre, la mancata iscrizione nell'elenco *de quo* può al più costituire causa di inestensibilità alla cessionaria delle facoltà e dei privilegi concessi dal Testo Unico Bancario, ma non spiega alcun effetto sulla validità e sull'efficacia della cessione stessa.

6. Mancanza di idonea prova scritta per l'emissione dell'ingiunzione

Gli opposenti hanno anche lamentato la mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, contestando la spendibilità in tal senso della documentazione attestante il saldo del conto corrente, pur se formata ai sensi dell'art. 50 T.U.B.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che per espressa disposizione normativa, ossia in base al citato art. 50 d.lgs. n. 385/1993, l'estratto conto, di cui sia certificata la conformità alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, costituisce idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e continua a spiegare efficacia probatoria anche nel successivo ed eventuale giudizio d'opposizione,

quando l'opponente, come nel caso di specie, non ne abbia contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci), anche avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (*cfr.* Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12818 del 10/05/2024).

Inoltre, parte convenuta-opposta ha depositato già in data 27/12/2022 gli estratti-conto riferiti all'intera vigenza del rapporto di credito di cui si controverte: tale documentazione, oltre ad essere utilizzabile ai fini decisori in quanto prodotta prima del maturare delle preclusioni istruttorie, non è mai stata specificamente contestata dagli odierni attori, così come gli stessi non hanno mai specificamente contestato il doc. n. 8 prodotto in fase monitoria dall'allora ricorrente e recante la certificazione di credito di cui al citato art. 50.

Devesi rammentare, infatti, che la parte destinataria di ingiunzione non può limitarsi a contestare genericamente il saldo attestato dall'istituto ingiungente sulla base degli estratti conto, anche quando eccepisca di non averne mai ricevuto copia, imponendosi per converso una specifica contestazione idonea a vincere la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 18352 del 27/06/2023).

Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, tanto della certificazione *ex art.* 50 T.U.B., quanto degli estratti conto versati in atti, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato.

7. Nullità della fidejussione prestata dagli opposenti ed escussa in sede monitoria

Da ultimo, deve esaminarsi il motivo di opposizione relativo alla presunta nullità della fidejussione prestata dagli odierni opposenti in favore della [REDACTED] in relazione al rapporto di credito corrente tra quest'ultima e [REDACTED]

Innanzitutto, si osserva che l'atto di prestazione della garanzia personale, prodotto al doc. n. 9 del fascicolo monitorio, risulta essere stato debitamente sottoscritto dagli opposenti in data 30/10/2009, mentre, ancora una volta, la contestazione della data ivi apposta deve ritenersi *tamquam non esset*, in difetto di specificità ed in ragione del timbro postale apposto sulla pagina successiva a quella dedicata alle firme dei fidejussori, la cui inerenza alle pagine precedenti è dimostrata dalla sussistenza dei medesimi riferimenti meccanografici. Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8438 del 28/05/2012, secondo cui *qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare - pur senza necessità di querela di falso - che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un*

momento diverso (conformemente Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 13920 del 06/07/2020 e Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. n. 23281 del 05/10/2017). La difesa delle parti attrici, infatti, non ha mai contestato la conformità all'originale della copia fotostatica dell'atto di fidejussione in esame, così come non risulta proposto disconoscimento della scrittura *de qua*.

Si rammenta, poi, che la disciplina per cui la data apposta su una scrittura privata non autenticata non assume certezza se non nei casi previsti dall'art. 2704 c.c. o a fronte del verificarsi di fatti che possano parimenti assicurarne la preesistenza vale solo nei confronti dei terzi, restando la data apposta sulla scrittura idonea ad assurgere a certezza tra le parti in difetto di prova contraria (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23743 del 04/09/2024).

Ciò posto, in relazione alle fidejussioni di che trattasi gli opposenti hanno contestato anche di aver mai ricevuto alcun atto di costituzione in mora e diffida di pagamento: la contestazione *de qua* risulta smentita da quanto più sopra evidenziato in relazione ai docc. nn. 11 e 12 del fascicolo monitorio.

Inoltre, gli opposenti hanno denunciato la violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c., nella misura in cui l'istituto bancario non avrebbe adoperato le opportune cautele in sede di concessione e mantenimento dell'affidamento al debitore principale, necessarie a ridurre il rischio di insolvenza.

Ebbene, quanto alla previsione di cui all'art. 1938 c.c., si evidenzia che gli atti di prestazione della garanzia personale in disamina recano specifica indicazione dell'importo massimo garantito (per euro 105.000,00). Quanto, poi, all'art. 1956 c.c., deve si rammentare che la relativa eccezione di liberazione dal vincolo fidejussorio presuppone che il garante, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornisca prova e della sussistenza di condizioni patrimoniali del debitore principale tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e della conoscenza di tale condizione da parte del creditore (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 34685 del 24/11/2022). Nel caso *de quo*, seppure possa adombrarsi una condizione di decozione del debitore principale, la sua collocazione temporale risulta tutt'altro che certa, come non vi è affatto prova della consapevolezza del creditore al riguardo, non potendosi tale circostanza neppure desumersi dall'andamento del rapporto di credito corrente tra le parti (*ibidem*).

Quanto appena osservato appare evidente anche alla luce della genericità delle allegazioni di parte attrice sul tema, dense di richiami giurisprudenziali ma prive di riferimenti alla fattispecie concreta oggetto di causa, nonché considerato l'abusato ricorso al tempo condizionale per la descrizione delle condotte imputabili all'istituto e contrarie ai doveri di correttezza e buona fede (vedi pagg. 12, 13, 14 e 15 atto di citazione).

Ulteriormente, gli opposenti hanno eccepito la nullità delle fidejussioni, in quanto rilasciate sul

modello generale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana in violazione della normativa europea in materia di intese anticoncorrenziali (artt. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 del T.F.U.E.), nei termini indicati dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 41994 del 31/12/2021. Ebbene, al riguardo deve essere dato seguito all'ormai consolidato principio pretorio secondo cui le fidejussioni prestate sulla base di pattuizioni contrattuali derivanti dall'adozione di pratiche anticoncorrenziali non sono nulle *tout court*, bensì devono essere ricondotte a legittimità ad opera del Giudice investito della controversia, mediante accertamento della sussistenza delle clausole tacciate di invalidità e dichiarazione della loro nullità (da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26957 del 20/09/2023; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 21841 del 02/08/2024; Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 416 del 08/01/2025). Non si tratta, pertanto, di un'ipotesi di nullità totale, ma solo parziale, con la conseguenza che la garanzia resta valida ed efficace, in quanto epurata delle pattuizioni nulle.

Nella vicenda oggetto del presente giudizio, la difesa attorea si è limitata ad eccepire la nullità della fidejussione, senza chiarire quali clausole illegittime abbiano trovato applicazione ed in quale misura, eventualmente, le stesse abbiano negativamente inciso sullo svolgimento del rapporto negoziale.

Si evidenzia, in ogni caso, che le clausole che hanno condotto alla declaratoria di nullità nella citata sentenza n. 41994 del 31/12/2021 (ossia quelle relative all'inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., all'annullamento/inefficacia/revoca dei pagamenti ed all'invalidità dell'obbligazione garantita) risultano irrilevanti ai fini della presente decisione, di talché la loro esistenza nel corpo della fidejussione non spiega alcun utile effetto sulla posizione degli odierni opposenti, con conseguente necessario rigetto del relativo motivo di doglianza.

Per evidenti ragioni di economicità processuale, la reiezione del presente motivo di opposizione determina l'assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, della quale si evidenzia, comunque, l'inammissibilità, trattandosi invero di domanda volta a compulsare una diversa qualificazione del negozio intercorso tra le parti, attività interpretativa e qualificatoria da ritenersi comunque necessaria e doverosa a prescindere dalle istanze di parte.

VIII. A fronte dell'integrale rigetto dei motivi di opposizione, le spese di lite vengono poste a carico degli odierni attori-opponenti, in ragione della loro soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia (da euro 26.001,00 ed euro 52.200,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr. Gabriele Gatto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta integralmente le domande formulate dalle parti attrici-opponenti [REDACTED]

██████████ nei confronti di parte convenuta-opposta ██████████

- per l'effetto, conferma integralmente e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 162/2021, emesso in data 12/04/2022 dall'intestato Tribunale e notificato in data 21/04/2022;
- condanna le parti attrici-opponenti ██████████ al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta-opposta ██████████ liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute.

Così deciso in Avezzano, 07/02/2026

IL GIUDICE
dr. Gabriele Gatto